

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' corrente l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEMPO LIBERO

GIACOMO PROFUMO, DETTO PIRULIN"

2. L'Associazione ha sede in Genova - Via Prà Marina.

3. L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.

4. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati.

5. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.

Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione ha per finalità principale promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività sportiva - artistica - musicale - teatrale, nonché servizi connessi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discrimi-

nazione, di razzismo di emarginazione, di solitudine forzata,
sono potenziali settori di intervento del Circolo.

2. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si
propone di svolgere tutte le operazioni mobiliari, immobilia-
ri, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Associati

1. Può far parte dell'Associazione in qualità di associati
chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto
il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria
identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica
e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere titolo di socio so-
lo previo consenso dei genitori e comunque non godono del di-
ritto di voto in assemblea.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere perma-
nente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo
art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale
principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente
limitativi di diritti a termine.

2. Tutti coloro i quali intendono entrare a far parte dell'As-
sociazione devono presentare apposita domanda, menzionando il
proprio nome, cognome e indirizzo, luogo e data di nascita
unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo

statuto, al regolamento interno, alle deliberazioni degli organi sociali e il rispetto della civile convivenza.

3. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, il cui compito è esaminare ed esprimersi entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Il rigetto o l'accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivato.

4. Contro la decisione motivata del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione è ammesso ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

5. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la potestà di genitore. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte.

Articolo 5 - Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno nonché a rispettare le decisioni degli organi rappresentativi secondo le rispettive competenze.

2. Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non può, in alcun caso, essere ripetuta o rivalutata.

Articolo 6 - Diritti degli associati

1. La qualità di associato dà diritto di partecipazione alle Assemblee nonché diritto di voto, attivo e passivo.

2. All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

3. La qualità di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento interno.

4. Hanno diritto di voto in assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) morosità protrattasi per oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine per il versamento della quota associativa;

c) esclusione nei confronti dell'associato che, in più occasioni, tenga una delle condotte descritte all'articolo 7 bis;

d) decesso;

e) scioglimento dell'Associazione.

2. L'esclusione dell'associato per gravi motivi ai sensi della lettera c) è deliberata dall'Assemblea. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato ed indicare in modo specifico il fatto o i fatti che vengono addebitati all'associato escluso.

3. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

Articolo 7 bis - Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa; il richiamo scritto; la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazione del Circolo, dei suoi organi, dei suoi soci;

- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;

- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 7 ter - Gravami avverso i provvedimenti disciplinari

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci; oppure al Collegio dei Garanti, salvo quanto sopra precisato al punto 3 del superiore articolo 7.

GLI ORGANISMI DIRETTIVI

Articolo 8 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea generale degli associati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - L'Assemblea: convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, formato dall'intera collettività

ività degli associati. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 (otto) giorni prima, e da inviare ad ogni socio.

3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo con istanza motivata da parte di almeno un decimo degli associati, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona legittimamente intervenuta all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea nomina un segretario il quale redige il verbale

dei lavori dell'Assemblea.

8. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

9. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

1. Partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Tutti i soci hanno diritto al voto, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 6. Ogni socio ha diritto ad un voto.

3. Gli associati di minore età vengono all'uopo rappresentati dagli esercenti la potestà di genitore. Il diritto di voto è automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

4. Sono ammesse deleghe riferite a singole Assemblee purché rilasciate per iscritto nei confronti di altro associato in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno prima della chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l'anno successivo.

3. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

b) approvazione dei regolamenti interni;

c) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

d) nomina degli organi dell'Associazione, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti di ciascun organismo.

In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;

e) decisione del ricorso avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione;

f) adozione dei provvedimenti di esclusione nei confronti degli associati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c);

g) altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo.

Nel caso di elezione di nuovi organi, l'Assemblea discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini, delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Articolo 12- Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegram-

ma.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) modificazione dello statuto;

b) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

2. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, delibera sugli argomenti che ne hanno chiesto la convocazione.

Articolo 12 bis - Gestione dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo 13 - Modificazioni statutarie

1. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare modificazioni allo Statuto dell'Associazione è validamente costitui-

ta, in prima convocazione, quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Articolo 14 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, e con l'approvazione di almeno 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina dei liquidatori e stabilisce, altresì, in ordine alla devoluzione dei beni residui in conformità con quanto previsto al comma 3. Tali deliberazioni devono essere assunte con le maggioranze di cui al comma 1.

3. Il patrimonio residuo è devoluto a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, procedendo alla nomina di uno o più Liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri stabilito dall'Assemblea, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici).

2. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti e specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Può ricoprire cariche sociali l'associato maggiorenne, che non sia stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito, o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente o da chi, in sua vece, ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 bis - Organizzazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria

e straordinaria amministrazione, compie tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea ed ogni altra attività od operazione necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione secondo le linee di indirizzo e le direttive definite dall'Assemblea.

2. In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) eseguire le delibere dell'Assemblea;

b) deliberare sulle domande d'ammissione degli associati;

c) determinare l'importo delle quote associative;

d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) indire le assemblee ordinarie e straordinarie;

f) redigere l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;

h) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del circolo ad esso affidati;

i) decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni od Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;

l) adottare i provvedimenti disciplinari e di esclusione verso gli associati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera C).

Articolo 17 - Sostituzioni di amministratori

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà dei membri del Consiglio, i rimanenti provvedono a sostituire il membro uscente con il primo dei candidati non eletti o, in mancanza, tramite cooptazione.

2. La nomina per sostituzione è sottoposta all'Assemblea, alla prima seduta utile, la quale può confermarla ovvero provvedere alla nomina di un nuovo membro.

3. Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 1, l'Assemblea deve essere al più presto convocata per procedere alla surroga dei consiglieri mancanti.

4. I membri nominati in sostituzione dei consiglieri uscenti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

5. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento deve essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti (o Collegio Sindacale) se nominato, o dal Consiglio Direttivo decaduto, con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

2. Ha la responsabilità generale dell'Associazione, compie gli atti e i negozi giuridici che impegnano la stessa; sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; è incaricato della tenuta dei Libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando al più presto il Consiglio Direttivo per la ratifica degli atti compiuti.

4. Il Presidente è membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Il VicePresidente

1. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

2. Il VicePresidente è membro del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Articolo 20 - Il segretario

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e tiene i libri verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo,

attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'Associazione.

Articolo 21 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale;

b) dai beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

c) contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d) da eventuali fondi di riserva.

2. Il patrimonio deve conservare, per tutta la durata dell'Associazione, una consistenza adeguata al raggiungimento dello scopo e a garantire i terzi nei loro rapporti con l'Associazione stessa.

Articolo 22 - Mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

a) dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e versate dagli associati;

b) dalle rendite derivanti dal patrimonio;

c) dai contributi di enti pubblici o privati, di persone fisiche, da lasciti e donazioni;

d) dai proventi derivanti da eventuali attività marginali e connesse con quelle istituzionali dell'Associazione.

2. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di ge-

stione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 23 - Il bilancio

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Eventuale deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

2 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 23 bis - Fondi di riserva

Sono previsti la costituzione e l'incremento dei fondi di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.2 e per i nuovi impianti o attrezzature.

Articolo 24 - Anno finanziario

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1°

gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

2. La previsione e programmazioni economica dell'anno sociale e successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formazione delle linee generali delle attività del Circolo.

Articolo 25 - Collegio dei Revisori dei Conti (o Collegio Sindacale)

1. L'Assemblea ha facoltà di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti (o Collegio Sindacale) composto da membri scelti anche fra non aderenti all'Associazione, comunque iscritti nell'apposito Registro, che svolgono il proprio mandato a titolo gratuito.

2. La carica di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore dei Conti.

3. Il Collegio ha il compito di :

a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione ai bilanci annuali;

b) verificare la consistenza di cassa;

c) procedere ad atti di ispezione o controllo;

d) rendere pareri in materia finanziaria e contabile all'Assemblea e/o al Consiglio Direttivo.

3. I componenti del Collegio partecipano alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 26 - Collegio dei Proibiviri

1. L'Assemblea ha facoltà, di nominare un Collegio dei Proibiviri composto da 3 (tre) membri scelti anche fra non aderenti

ti all'Associazione che svolgono il proprio mandato a titolo gratuito o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno.

2. La carica di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di probiviro.

3. Il Collegio ha il compito di giudicare le vertenze tra i soci. Il Collegio dei Probiviri è organo di giustizia interna.

Le sue decisioni esauriscono la loro efficacia nei rapporti tra i soci e tra i soci e l'Associazione senza pregiudicare il diritto del socio, laddove riconosciuto, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

4. Le decisioni devono sempre essere motivate.

Articolo 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.